



Regione Lombardia

DECRETO N. 4922

Del 30/05/2016

Identificativo Atto n. 419

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIÀ RILASCIATA CON D.D.S. 12437 DEL 19/12/2013 ALLA DITTA ACSM-AGAM S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA CANOVA N. 3 - MONZA ED IMPIANTO IN VIA SCALABRINI N. 123 - COMO, AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA, PUNTO 5.2.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la direttiva 2015/1127/UE del 10 luglio 2015 riguardante la determinazione del fattore di correzione climatico;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- il d. m. Ambiente 29 gennaio 2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti";
- d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.m. 7 agosto 2013 "Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche";
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.L. 12/09/2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", che all'art. 35 ha disposto che le Autorità competenti:
 - adeguino le A.I.A. degli impianti di trattamento dei rifiuti autorizzandoli a saturazione del loro carico termico;
 - indichino le priorità di trattamento dei rifiuti indicate nel comma 5, ovvero, negli impianti di recupero sia data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico, siano trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle disposizioni ivi indicate;
 - verifichino la sussistenza dei requisiti per la qualifica del termovalorizzatore come impianto di recupero energetico;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, relativa a: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,



Regione Lombardia

- n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- la Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133”;
 - il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera v-bis del d. lgs. 152/06;
 - il d. lgs. 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III”;
 - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
 - la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all' esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
 - il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, “Precisioni in merito all' applicazione della d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461 [...]”;
 - **il d.d.s. 20 febbraio 2006, n. 1800, avente per oggetto: “Disposizioni relative al rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale”;**
 - il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 recante “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne [...]”;
 - la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell' ambiente”;
 - la d.g.r. 7 agosto 2009, n. 10124, “Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, c. 4, D.M. 24 aprile 2008)”;
 - la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l' esercizio uniforme e coordinato dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)”;
 - la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3019, avente per oggetto: “Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all' esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10) o recupero (R1) di rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/06 e del d.lgs. 133/05 di Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti”;
 - la d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3934 avente per oggetto: “Criteri per l' installazione e



Regione Lombardia

l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”;

- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]”;
- la Circolare regionale del 04/08/2014 - n. 6, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014, n. 46”;
- la d.g.r. 21 novembre 2014 n. 2687, “Prime determinazioni in merito al contributo per il trattamento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani di altre regioni ai sensi dell'art. 35 comma 7 del D.L. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014”.

VISTI

- Il d.d.s. 12437 del 19/12/2013 recante “Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 10870 del 28/09/07 (modificato con d.d.s. n. 13051 del 03/12/09) alla ditta ACSM-AGAM S.p.a. con sede legale in via Canova n. 3, Monza ed impianto in via Scalabrini n. 123, Como, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2.”;
- la nota prot. T1.2014.0043093 del 19/09/2014 con cui la Ditta chiede che venga adeguata la durata di validità dell'AIA in base a quanto previsto dal D. Lgs. 46/2014 e dell'intervenuta registrazione EMAS;
- la nota Prot. T1.2015.0007167 del 11/02/2015 avente per oggetto “comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 35 del D.L. 12/09/2014, n. 133.”;
- la relazione finale di visita ispettiva di ARPA del 28/04/2015, in atti regionali prot. T1.2015.0024550 del 18/05/2015;
- la nota prot. T1.2015.0024661 del 18/05/2015 con cui ACSM-AGAM S.p.a. ha trasmesso la verifica della sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, nella quale la Ditta conclude di non essere soggetta all'obbligo di presentazione della stessa;
- la nota prot. T1.2015.0028139 del 08/06/2015 inerente la Comunicazione di modifica non sostanziale consistente nello spostamento dell'area di deposito polveri in big-bags (rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto) in seguito alla razionalizzazione degli spazi disponibili, su area coperta e pavimentata;
- le osservazioni della Ditta sugli esiti della relazione finale di visita ispettiva di ARPA, in atti regionali prot. T1.2015.0056245 del 06/11/2015;
- la nota prot. T1.2015.0063299 del 15/12/2015 con cui la Ditta segnala che il volume del serbatoio di stoccaggio della soluzione di acido solforico non è 3 m³ come riportato nella tabella B6 dell'AT, bensì 5 m³;



Regione Lombardia

PRESO ATTO delle conclusioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 04/05/2016, di cui si riporta di seguito stralcio del verbale:

"Il Presidente introduce la riunione, convocata con nota prot. T1.2016.0018553 del 13/04/2016 e dà lettura dei pareri pervenuti.

Regione Lombardia

Dà lettura dei pareri trasmessi dal Comune, dalla Provincia e dall'Ufficio d'Ambito di Como. Sulla scorta di quanto dichiarato dall'azienda in relazione al punto di campionamento acque reflue, corregge l'AT in tal senso (punto C.2).

Richiede all'Azienda la trasmissione delle planimetrie citate al punto "Allegati" dell'AT, firmate digitalmente.

ARPA Lombardia

interviene sull'AT fornendo i chiarimenti richiesti.

ACSM AGAM S.p.a.

Deposita certificati di registrazione ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Si impegna ad aggiornare l'AT con i più recenti dati relativi al funzionamento dell'impianto. Con riferimento all'osservazione trasmessa da ATO e relativa al punto di campionamento delle acque reflue dell'impianto, segnala che tale punto è a monte della miscelazione degli scarichi idrici provenienti dall'insediamento Econord. Dichiaro di aver effettuato la valutazione di assoggettabilità al d. lgs. 105/2015 (RIR) che provvederà a trasmettere. Si impegna a trasmettere le planimetrie richieste entro 10 giorni dalla data odierna.

Conclusioni:

La Conferenza si chiude alle ore 13:15 con giudizio favorevole."

VISTO l'Allegato Tecnico all'AIA, modificato in esito all'espressione dei pareri degli Enti in sede di Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute in allegato al presente atto sono state individuate nelle linee guida statali e/o Bref Europeo di settore;

VISTA la nota prot. T1.2016.0023282 del 11/05/2016 con cui la Ditta ha trasmesso le planimetrie firmate digitalmente e Verifica dell'applicabilità del D.Lgs. 105/2015 "Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" dalla quale risulta che lo stabilimento non è assoggettabile agli obblighi dello stesso decreto;

CONSIDERATO che i successivi provvedimenti di riesame del presente provvedimento risultano di competenza di Regione Lombardia e, pertanto, la garanzia fideiussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

RITENUTO quindi, sulla base dell'istruttoria svolta e delle conclusioni della Conferenza dei Servizi sopra riportate, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06, il riesame dell'AIA alla Ditta ACSM-AGAM S.p.a., con sede legale in via Canova n. 3 - Monza ed impianto in via Scalabrini n. 123 - Como;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della



Regione Lombardia

direttiva n. 96/82/CE (D. Lgs n. 105 del 26/6/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

DATO ATTO che l'impianto è certificato secondo il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), e che pertanto il riesame dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato entro i termini indicati nell'art. 29-octies, commi 3, 4 e 8, del D. Lgs 152/06 e quindi:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando siano trascorsi 16 anni dal rilascio del presente decreto di riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente individuata, per la presente autorizzazione, nell'Unità Organizzativa "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

RICHIAMATO che l'Autorità Competente al controllo effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con d.g.r. n. 3151 del 18.02.2015;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. 3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 "Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti" del PRS;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12437 del 19/12/2013, alla Ditta ACSM-AGAM S.p.a. con sede legale in via Canova n. 3 - Monza ed impianto in via Scalabrini n. 123 - Como, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Allegato VIII, punto 5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, comprese le planimetrie ed i relativi allegati, predisposti in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente



Regione Lombardia

provvedimento;

2. di disporre che, ai sensi dell'art. 35 del DL 133/2014 e della successiva Legge di conversione n. 164/2014:
 - il carico termico autorizzato (39,01 MW) rimanga invariato rispetto all'AIA rilasciata con d.d.s. 12437 del 19/12/2013, in quanto l'impianto risultava già autorizzato al massimo carico termico nominale;
 - nell'impianto debba essere assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni e, in via complementare, ai rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo;
 - sia confermata la qualifica di impianto di recupero energetico, con conseguente mantenimento dell'operazione R1;
 - il calcolo completo dell'efficienza energetica, per la verifica del mantenimento dell'operazione R1, debba essere effettuato annualmente, ai sensi della dgr 3019/12 – all. B e debba altresì essere rivalutato in seguito all'entrata in vigore della direttiva UE/2015/1127 del 10 luglio 2015;
3. di rideterminare in € **841.090,10** l'ammontare totale della fidejussione che la Ditta deve prestare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale EMAS e in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis, della L. 1/11, a favore dell'Autorità Competente relativamente alle operazioni:

Attività	Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
1	D15 – Deposito preliminare	RSU	2500 m ³	883.125,00
1	D15 – Deposito preliminare	RSP	330 m ³	116.572,50
1	D10/R1 – Incenerimento	RSU/RSP	> 2000 kg/h	423.907,81
1	R13/D15 – Messa in riserva/Deposito preliminare	NP	823 m ³	145.358,26
1	R13/D15 – Messa in riserva/Deposito preliminare	P	320,5 m ³	113.216,63
AMMONTARE TOTALE				1.682.180,20
Importo da versare a seguito di certificazione EMAS				841.090,10



Regione Lombardia

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a 16 anni, termine massimo per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione a partire dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (oggetto del presente provvedimento), maggiorata di 1 anno.

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la Ditta dovrà documentare il mantenimento della certificazione EMAS per l'attività in essere; nel caso in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed accettate dalla Regione Lombardia;

4. di dare atto che il mancato adeguamento dell'estensione temporale suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
5. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando siano trascorsi 16 anni dal rilascio del presente decreto di riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione; in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;
6. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata ad ACSM-AGAM S.p.a., al Comune di Como, alla Provincia di Como e ad A.R.P.A., disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo di allegato tecnico, sul portale di direzione;
8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
9. di mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della parte seconda del D. Lgs. 152/2006;
10. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al



Regione Lombardia

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

IL DIRIGENTE della U.O.
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali

DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge